

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo
*Docente Associato
nell'Università di Catania*

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla
Avv. Raffaella Spagnolello
Avv. Ivana Riolo
Avv. Alessia Manola
Avv. Piero Ciarcià
Dott. Angelo Mirko Giordano
D.ssa Francesca Comis
Dott. Alessandro Pellicanò
D.ssa Alessia Giglio
D.ssa Miriam Gallo
Dott. Antonio Basile
D.ssa Graziella Cavallaro

D.ssa M. Cristina Sofia
Dott. Gianluca Di Maria
D.ssa Daniela Amara
D.ssa Melania Torre
D.ssa Noemi Stracquadanio
D.ssa Carmen Cali

Dott. Salvatore Treccarichi
D.ssa Serena Schillirò
Rag. Marco Musumeci
D.ssa M. Valentina Toscano
Dott. Daniele Di Maggio
Dott. Pietro Imbesi

Ing. Fulvio A. Cappadonna

Consulenti

Dott. Stefano Longo
già Primo Dirigente INAIL
Prof.ssa Eleonora Cardillo
*Docente Aggregato
di Ragioneria Generale
nell'Università di Catania*
Dott. Mario Stancanelli
Tributarista

Amministrazione

Rezana Lika
Grazia Maria Barbagallo
Massimo Di Giovanni

GESTIONE MALATTIA - RINNOVO CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO

Con accordo del 26 febbraio 2011, le parti stipulanti hanno stabilito che l'integrazione a carico azienda da corrispondere per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) ai dipendenti non apprendisti deve essere determinata in misura diversa a seconda del numero di eventi di malattia verificatisi durante l'anno solare in corso (1° gennaio – 31 dicembre).

In particolare, deve essere riconosciuta in misura pari a:

- ◆ 100% della retribuzione con riferimento al 1° e 2° evento di malattia nell'anno;
- ◆ 50% della retribuzione con riferimento al 3° e 4° evento di malattia nell'anno;
- ◆ 0 (zero) con riferimento agli eventi di malattia successivi al 4°.

Nell'applicazione di tale disposizione non devono essere considerati i seguenti eventi:

- ◆ malattia con ricovero ospedaliero, day hospital o per emodialisi;
- ◆ malattia certificata con prognosi iniziale di durata pari o superiore a 12 giorni;
- ◆ sclerosi multipla o progressiva e patologie gravi e continuative (art. 181, terzo comma, del CCNL),

documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale.

Tali eventi, pertanto, non devono essere computati nel numero degli eventi dell'anno e il relativo periodo di carenza deve sempre essere integrato al 100% della retribuzione.